

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N. 4	OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI NON APPLICAZIONE DELLE	
N. 4	DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.1 COMMI 227 E 228 DELLA	
Del 26.01.2023	LEGGE N. 197/2022.	

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisei** del mese di **gennaio** alle ore **19.30** nella sala consiliare del Municipio, alla prima convocazione in seduta straordinaria urgente, che è stata comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, risultano all'appello nominale:

1 - CONGIU OSVALDO	P
2 - FLORE PIER PAOLO	P
3 - MELIS GIAN LUCA	P
4 - PIANU GEMMA MARIA	P
5 - FLORE MARTINA	P
6 - CHERCHI ALBA	P
7 - MOCCI SIMONE	P
8 - MURRU EFISIO	P
9 - SANNA ALBERTO	P
10 - CIANCIOTTO GIOVANNINO ANGELO	P
11 - URAS VIRGILIO NICOLO'	A
12 - LILLIU PIER PAOLO	P
13 - MARCEDDU ROBERTO	A

Totale presenti 11 Totale assenti 2

Presiede l'adunanza il Sindaco sig. Osvaldo Congiu

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Bonaria Scala, che provvede alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il TUEL.

Visto lo Statuto Comunale.

Vista la L. R. 2/2016.

Visto il vigente regolamento di contabilità.

Premesso che la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto un annullamento parziale automatico, alla data del 31 marzo 2023, per i carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, di importo residuo fino a 1.000,00 euro.

Preso atto che:

- nel caso di affidamenti da parte di enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli
 enti pubblici previdenziali restano comunque dovute le somme residue riferite alla quota capitale, alle
 spese per le procedure esecutive e per la notifica degli atti;
- per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie e degli
 obblighi contributivi e previdenziali) l'annullamento parziale riguarda gli interessi, comunque
 denominati, mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella restano
 interamente dovute.

Dato atto che l'art. 1 comma 229 della Legge di Bilancio 2023, prevede che i Comuni possono comunque esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale (e quindi evitare l'annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da tramettere all'Agente della riscossione, sempre entro la stessa data.

Visto che in base al dettaglio dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, risultano somme affidate dall'Ente al concessionario nazionale che potrebbero essere oggetto del suddetto annullamento parziale.

Considerato inoltre che le disposizioni di cui all'art. 1 commi 227 e 228 della legge n. 197/2022 non rilevano nel caso di atti affidati a soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D.lgs. n. 446/1997 o se riferiti a somme derivanti da ingiunzioni fiscali.

Richiamato quanto previsto in materia di potestà regolamentare dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Ritenuto che l'applicazione dello stralcio parziale di cui all'art. 1 commi 227 e 228 della legge n. 197/2022:

- porterebbe ad un mancato incasso di somme legate a sanzioni e interessi senza neppure garantire che il contribuente moroso corrisponda le somme residue a titolo di capitale e per le spese esecutive e di notifica;
- avrebbe un impatto negativo sui crediti iscritti nel bilancio dell'ente, considerando che non sono comunque previste somme per rifondere le minori entrate oggetto di annullamento parziale.

Richiamato inoltre l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che: "a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360".

Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Con n. 10 voti favorevoli e un astenuto (Cianciotto)

Di richiamare integralmente la premessa esposta in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato, costituendone motivazione ai sensi dell'art 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii..

Di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1 comma 229 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, stabilendo di non applicare le disposizioni di cui all'art. 1, comma 227 della medesima legge ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, per le motivazioni in premessa.

Di inviare copia della presente deliberazione all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023, secondo le modalità pubblicate sul sito internet dell'Agente della riscossione nazionale.

Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione al MEF - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'area riservata dell'apposito portale del federalismo fiscale.

Di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'adozione del presente provvedimento, come previsto dall'art. 1 comma 229 della L. n. 197/2022.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere entro il termine del 31 gennaio 2023 agli adempimenti previsti dalla normativa citata, con separata votazione riportante il seguente esito: n. 10 voti favorevoli e un astenuto (Cianciotto)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera di C.C. n. 4 del 26.01.2023

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI NON APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.1 COMMI 227 E 228 DELLA LEGGE N. 197/2022.

In ordine alla regolarità tecnica e contabile: si esprime parere favorevole.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile f.to Dott.ssa Alice Ghiani

Letto Approvato e sottoscritto:

Il Presidente Osvaldo Congiu Firma apposta digitalmente Il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Bonaria Scala Firma apposta digitalmente

- □ Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all'albo pretorio on line di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 31.01.2023 ai sensi dell'art. 124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32 della L.18.06.2009 n. 69.
- □ Viene trasmessa in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Ollastra, 31.01.2023

Il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Bonaria Scala Firma apposta digitalmente

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 31.01.2023 al 15.02.2023.

Il funzionario incaricato Dott. Nicola Delogu Firma apposta digitalmente

Ollastra, 31.01.2023